

REGOLAMENTO (CEE) N. 2919/88 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 1988****relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che gli organismi d'intervento danese, italiano, tedesco, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° febbraio 1988,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1988.

- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988;

- 1 800 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate a titolo dei regolamenti (CEE) n. 2964/86 della Commissione⁽⁴⁾ e (CEE) n. 1294/87 della Commissione⁽⁵⁾ e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988;

- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988;

- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988.

2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2326/79.

3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 del 14 novembre 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 27. 9. 1986, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 28.